

Simone Morfini
DOTTORE COMMERCIALISTA E REVISORE DEI CONTI
Corso Mazzini, 40 - 57126 Livorno (LI) - Tel: 0586/884381 Fax:0586/885025
smorfi@tin.it simonemorfini@livornopec.it

Trailer Service Srl
Sindaco Unico

RELAZIONE UNITARIA DEL SINDACO UNICO ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI
BILANCIO DI ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2020
(Delibera consiliare del giorno primo aprile 2021)

Premessa

Signori Soci della Trailer Service srl,

il sottoscritto Sindaco Unico nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 ha svolto sia le funzioni previste dagli artt. 2403 e seguenti sia quelle previste dall'art. 14 del D.lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010.

La presente relazione unitaria contiene nella sezione A) la "Relazione di revisione ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 39" e nella sezione B) la "Relazione ai sensi dell'art. 2429, comma 2, C.C."

Dopo l'approvazione dello schema di bilancio da parte del Cda, avvenuta lo scorso primo aprile 2021, l'organo di controllo indipendente, che conferma la propria indipendenza rispetto alla società alla quale è dedicata la propria attività di revisione, ha elaborato la presente relazione.

Oltre al controllo svolto durante l'esercizio 2020, gli esami sulle varie poste di bilancio sono stati effettuati in audio video conferenza con l'A.D., sig. Vincenzo Fanfani e la segretaria amministrativa sig.ra Angela Ierrobino.

Considerazioni generali

Il bilancio 2020 si chiude con una perdita di euro 66.171.

Gli amministratori, secondo quanto riportato nella parte finale della nota integrativa, propongono (ex art. 2430 c.c.) di rinviare a nuovo la perdita oppure di coprirla con le riserve disponibili.

Nel corso del 2020 il valore della produzione è stato di euro 1.156.494 in significativa contrazione rispetto al 2019, anno in cui la Società aveva realizzato un valore di euro 1.329.553.

Nel corso del 2020 non vi sono stati interventi sul capitale sociale.

Dati di bilancio

Lo schema di Bilancio, costituito dallo Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa si sintetizza nelle seguenti poste:

Stato Patrimoniale

Totale Attivo	814.852
Totale Passivo	589.407
Totale Netto	225.445

Conto Economico

Totale valore della produzione	1.156.494
Totale costi della produzione	(1.218.377)
Differenza tra valore e costo produzione	(61.883)
Area finanziaria	(4.835)
Risultato ante imposte	(66.718)
Imposte correnti	zero
Imposte esercizi precedenti	547
Risultato d'esercizio	(66.171)

A) Relazione di revisione ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

1) L'Organo di controllo, indipendente rispetto alla società in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio, nominato il 6 novembre 2012, rinnovato per un triennio con delibera assembleare dell'aprile 2015 e poi per altro triennio con delibera assembleare del 5 aprile 2018, ha svolto la revisione legale del bilancio d'esercizio della società al 31 dicembre 2020. L'organo di controllo ritiene di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il proprio giudizio.

2) Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d'esercizio che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali. Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d'esercizio, per l'appropriatezza dell'utilizzo del presupposto della continuità

aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia. Gli amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio d'esercizio a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della società o per l'interruzione dell'attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte. Il Sindaco Unico ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di predisposizione dell'informativa finanziaria della società.

3) Gli obiettivi del Sindaco Revisore sono l'acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d'esercizio nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l'emissione di una relazione di revisione che includa il proprio giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio d'esercizio.

4) Nell'ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia), abbiamo esercitato il giudizio professionale e abbiamo mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre:

- Abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d'esercizio, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali rischi; abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l'esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;
- Abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno della società;

- Abbiamo valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa informativa;
- Siamo giunti ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli amministratori del presupposto della continuità aziendale. Le nostre conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che la società cessi di operare come un'entità in funzionamento. Gli amministratori hanno affrontata nella Nota Integrativa la situazione indotta dalla pandemia COVID-19 e i potenziali effetti sulla continuità aziendale, pervenendo alla conclusione che *il bilancio è stato predisposto in base al principio della continuità aziendale, i cui presupposti sono validi anche alla luce della recente emergenza Covid-19, che l'azienda è preparata ad affrontare. Inoltre, l'art. 7 del DL n. 23 del 8 aprile 2020 ha stabilito che la valutazione delle voci nella prospettiva della continuazione dell'attività può essere operata se risulta sussistente nell'ultimo bilancio di esercizio chiuso in data anteriore a quella di entrata in vigore dello stesso decreto.*
- Abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d'esercizio nel suo complesso, e se il bilancio d'esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione;

5) L'esame è stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione. In conformità ai predetti principi, la revisione è stata svolta in maniera indipendente al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio d'esercizio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile. Il procedimento di revisione è stato svolto in modo coerente con la dimensione della società e con il suo assetto organizzativo. Esso comprende l'esame, sulla base di specifiche verifiche, degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenute nel bilancio, nonché la valutazione dell'adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dagli amministratori. Il Revisore ritiene che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l'espressione del proprio giudizio professionale. Per il giudizio relativo al bilancio dell'esercizio precedente può essere fatto riferimento alla relazione elaborata da questo organo di revisione lo scorso anno.

- 6) A giudizio dell'Organo di Controllo, il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, è conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione; esso pertanto è stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della Trailer Srl.
- 7) La società, ammessa alla redazione del bilancio in forma semplificata, non ha redatto il rendiconto finanziario. Ha altresì inserito nella nota integrativa le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'articolo 2428 del Codice Civile, esonerandosi quindi dalla redazione della relazione sulla gestione, prescritta dal citato articolo 2428.
- 8) In bilancio non sono presenti costi di ricerca che, secondo le norme introdotte dal D.lgs. 139 del 2015, non possono più essere capitalizzati nell'attivo dello stato patrimoniale.
- 9) La circolarizzazione dei crediti e dei debiti, effettuata nei primissimi mesi del 2021, ha confermato nella sostanza i saldi contabili della Società.
Il Sindaco, pur rilevando che le posizioni creditorie, anche di carattere contenzioso, sono presidiate da adeguate funzioni tecniche e professionali, raccomanda comunque agli amministratori di mettere in pratica ogni iniziativa finalizzata all'incasso delle somme, monitorando costantemente le varie situazioni.
- 10) La Società, stante l'attività esercitata, ha rimanenze finali poco rilevanti di beni, prodotti o materie prime;
- 11) I beni materiali, annotati nell'apposito libro, sono stati valutati al costo di acquisto e ammortizzati secondo le aliquote previste dalla normativa fiscale, che i redattori del bilancio hanno ritenuto congrue in ordine al deperimento tecnico ed economico dei cespiti. Gli amministratori, nonostante la possibilità offerta dalla legislazione emergenziale, hanno ritenuto di non dover sospendere lo stanziamento in bilancio delle quote di ammortamento.
- 12) La Società nel 2020, come riportato nella nota integrativa, non ha ricevuto sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere da pubbliche amministrazioni, non dovendo segnalare alcunché ai fini della Legge 124 del 2017, comma 125-129, con l'eccezione della deduzione Irap derivante dal c.d. cuneo fiscale e del credito di imposta per sanificazione ambienti pari a euro 2.100;
- 13) Nello schema di bilancio, in ossequio alle norme, non è più prevista a partire dal 2016, l'area straordinaria.

- 14) Nella nota integrativa gli amministratori hanno dato conto sinteticamente di operazioni con parti correlate sia attive che passive, effettuate comunque a normali condizioni di mercato.
- 15) Non sono state stanziare imposte di competenza dell'esercizio.
- 16) Per quanto riguarda le imposte anticipate sulle perdite pregresse residue ed altre variazioni temporanee (pari a circa 453.500 euro), si legge nella Nota Integrativa che *prudenzialmente gli amministratori hanno ritenuto di non stanziare in bilancio la fiscalità anticipata in quanto è ancora in fase di elaborazione il piano economico pluriennale dal quale rilevare eventualmente l'attitudine al recupero del beneficio fiscale connesso (quantificabile in circa € 108.800 ad un'aliquota Ires del 24%).*

B) Relazione sull'attività di vigilanza ai sensi dell'art. 2429, comma 2, Codice Civile.

Nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 l'attività del Sindaco Unico, per quanto compatibile con la monocraticità dell'incarico, è stata ispirata alle disposizioni di legge e alle norme di comportamento del collegio sindacale, emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Attività di vigilanza ai sensi dell'artt. 2403 e ss del Codice Civile.

Il Sindaco ha vigilato sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.

L'organo di controllo ha partecipato a tutte le assemblee dei soci e a tutte le riunioni del consiglio di amministrazione, in relazione alle quali, sulla base delle informazioni disponibili, non sono state rilevate violazioni della legge e dello statuto, né operazioni manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interessi o tali da compromettere l'integrità del patrimonio sociale.

Il Sindaco ha acquisito dall'amministratore delegato sig. Fanfani Vincenzo e dal personale addetto alla società, informazioni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e, in base alle informazioni acquisite, non ci sono osservazioni particolari da riferire.

La società è dotata di modello organizzativo ex D.LGS. 231 del 2001, con conseguente istituzione dell'Organismo di Vigilanza, nelle persone dell'ingegner Giacomo Manfredi, presidente e del sottoscritto Sindaco, come componente. L'organismo ha proseguito il proprio lavoro di controllo e verifica dell'adeguatezza del modello organizzativo, anche con

riferimento agli accadimenti, indotti dalla pandemia COVID-19, che hanno richiesto significativi interventi in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Il Sindaco ha acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di sua competenza, sull'adeguatezza e sul funzionamento dell'assetto organizzativo della società, anche tramite la raccolta di informazioni dai responsabili delle funzioni e, a tale riguardo, non ci sono osservazioni particolarmente rilevanti da riferire.

Il Sindaco ha acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di sua competenza, sull'adeguatezza e sul funzionamento del sistema amministrativo-contabile, nonché sull'affidabilità di quest'ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante l'ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni e dai soggetti preposti al controllo e all'elaborazione dei fatti di gestione e l'esame dei documenti aziendali, e a tale riguardo l'Organo di Controllo non ha osservazioni particolari da riferire.

Non sono pervenute denunce dai soci ex art. 2408 Codice Civile.

Nell'attività di controllo, svolta durante l'esercizio, il Sindaco ha rilevato il puntuale pagamento di stipendi, tributi sia diretti che indiretti, e contributi previdenziali, elementi questi che il Nuovo Codice della Crisi d'Impresa, peraltro non ancora entrato pienamente in vigore, considera sensibili di un'ipotetica situazione di criticità in fieri e di potenziale compromissione del fondamentale principio della continuità aziendale.

Non si sono rilevate durante l'esercizio criticità neppure sui fornitori che vengono tendenzialmente onorati con regolarità. Ciò vale anche per i debiti bancari relativi a finanziamenti chirografari di medio periodo.

In riferimento al bilancio 2020, non sono stati rilasciati dal Sindaco Unico pareri previsti dalla legge. Nel corso dell'attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi altri fatti significativi, tali da richiederne la menzione nella presente relazione.

L'attività tipica svolta dalla società sostanzialmente non è mutata nel corso dell'esercizio in esame ed è coerente con quanto previsto dall'oggetto sociale.

L'organo amministrativo a partire dal 2018 aveva ritenuto di apportare modifiche all'assetto organizzativo, nell'ottica di privilegiare la riassunzione all'interno delle fasi operative che precedentemente erano, invece, state affidate a cooperative di servizi. Ciò ha comportato la sostanziale conferma della spesa per il personale sostenuta nel 2020.

Bilancio d'esercizio

Per quanto a conoscenza dell'Organo di Controllo, gli amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno derogato alle norme di legge ai sensi dell'art. 2423, comma 4, C.C.

Gli amministratori, come in parte anticipato in precedenza, non si sono avvalsi delle facoltà concesse dalla legislazione emergenziale con riferimento i) alla rivalutazione di beni aziendali e ii) al non stanziamento in bilancio delle quote di ammortamento.

I risultati della revisione legale del bilancio svolta dall'Organo di Controllo sono contenuti nella sezione A della presente relazione.

Conclusioni

Gli amministratori, come anticipato nella parte iniziale della relazione unitaria, propongono ai soci di rinviare a nuovo la perdita di esercizio oppure di coprirla attraverso le riserve disponibili di patrimonio.

Il Sindaco non ha nulla da rilevare in ordine alle proposte formulate dal consiglio sulle modalità di gestione della perdita, maturata in un esercizio caratterizzato dalle note criticità indotte dalla pandemia da COVID-19 e dalla conseguente legislazione emergenziale anche in materia di trattamento delle perdite.

Considerando le risultanze dell'attività di controllo svolta sia durante l'esercizio che sulla proposta di bilancio 2020, il Sindaco Unico, a cui è stata affidata anche la revisione legale, non rileva motivi ostativi all'approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, così come redatto dagli Amministratori.

Livorno 9 aprile 2021

Il Sindaco Unico

Dottor Simone Morfini